

Linee guida per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)

Sommario

PREMESSA	2
CONTESTO NORMATIVO	3
IL PRINCIPIO DEL DNSH	6
1. Definizione e applicazione	6
2. Le valutazioni del DNSH ai fini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza	8
3. Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH	12
3.1 Mappatura	13
3.2 Schede di autovalutazione	14
3.3 Schede Tecniche	14
3.4 Check list di verifica e controllo	16
4. Collegamenti con procedimenti VIA e VAS	17
5. Criteri Ambientali Minimi (CAM)	20
6. Applicazione del DNSH negli interventi di competenza del Ministero del turismo	22
7. Obblighi e adempimenti generali a carico del Soggetto Attuatore	26

PREMESSA

Le presenti Linee Guida sono finalizzate a fornire le indicazioni chiave per realizzare la piena attuazione delle misure della Missione 1 (M1), Componente 3 (C3) - Turismo 4.0 - del PNRR. Ai progetti di investimento di competenza del Ministero del turismo sono assegnati 2,4 miliardi di euro. Gli investimenti previsti sono volti al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica basata su sostenibilità ambientale, innovazione e digitalizzazione dei servizi. L'azione include interventi di riqualificazione e ammodernamento delle imprese che operano nel comparto turistico per potenziare il loro livello di digitalizzazione.

Le Linee Guida forniscono le informazioni relative all'impalcatura del PNRR focalizzando l'attenzione sul principio del DNSH, il quale costituisce il criterio guida per valutare se una misura possa eventualmente arrecare danno ad uno dei sei obiettivi ambientali:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. Economia circolare;
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

Inoltre, descrivono il processo di attuazione del DNSH per ciascuna misura prevista per il Ministero del turismo e forniscono, al contempo, un elenco esaustivo della documentazione da acquisire e degli elementi da verificare affinché siano rispettati i vincoli imposti dal principio del DNSH.

Se la misura prevista ha ad oggetto la realizzazione di interventi specifici, tali verifiche dovranno essere realizzate in due diversi momenti: *ex ante* - ovvero in via preventiva rispetto agli interventi che dovranno essere attuati – ed *ex post* – ovvero successivamente a tali interventi.

CONTESTO NORMATIVO

- Regolamento (UE) 2020/852 (Regolamento Tassonomia) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088. Tale Regolamento ha introdotto nel sistema europeo la tassonomia delle attività economiche eco-compatibili, cioè una classificazione di quelle che possono essere considerate sostenibili in base all'allineamento agli obiettivi europei e rispettose di alcune clausole di carattere sociale. In ordine a detta tassonomia, degni di nota sono i criteri per la valutazione di conformità delle misure del PNRR al DNSH, elencati all'art. 17 del Regolamento in esame;
- Next Generation EU approvato a luglio 2020 dal Consiglio Europeo, un piano finanziario straordinario che dota gli Stati membri delle risorse necessarie per una rapida ripresa economica dopo la pandemia. Si tratta di un programma di portata e ambizione inedite, il cui pilastro centrale è il Dispositivo di Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF). Tale strumento ha tra le finalità principali quella di sostenere investimenti e riforme che contribuiscano ad attuare il cosiddetto Accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, coerentemente con il Green Deal Europeo¹, ossia la strategia di crescita dell'Europa volta a promuovere l'uso efficiente delle risorse, il ripristino della biodiversità e la riduzione dell'inquinamento;
- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (*Recovery and Resilience Facility - RRF*), in particolare l'art. 18, comma 4, lettera d) rubricato: "*Piano per la Ripresa e Resilienza*", stabilisce che tutte le misure finanziate dai piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali" (*Do No Significant Harm - DNSH*);
- Comunicazione della Commissione Europea (2021/C58/01) del 18.2.2021: "*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza*";

¹ Il Green Deal Europeo è un ambizioso programma che mira a raggiungere tre obiettivi:

- fare dell'Europa, entro il 2050, un continente climaticamente neutro (con zero emissioni nette di gas serra)
- far sì che la crescita economica diventi sostenibile e non incentrata, quindi, sullo sfruttamento delle risorse
- far sì che questo cambiamento avvenga in modo equo, cioè senza creare perdite in termini di occupazione (ma al contrario creando posti di lavoro) e riducendo la disuguaglianza sociale nel nostro continente (meccanismo della "giusta transizione").

- Regolamento e Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisca in modo sostanziale alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;
- Circolare RGS N. 32 del 30.12.2021 e corrispondenti allegati: *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”*;
- Circolare RGS N. 33 del 13.10.2022, che aggiorna la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente”*;
- Regolamento (UE) 2023/43510 del 27 febbraio 2023 dedicato al Piano REPowerEU (che modifica, tra altri, il Regolamento (UE) 2021/241) con il quale il legislatore europeo, per dare una risposta all'eccessiva dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia e a fronte delle perturbazioni del sistema energetico mondiale, individua gli obiettivi specifici di questa iniziativa, le fonti di finanziamento e conferma le modalità di valutazione delle proposte di misure già adottate per i PNRR. Viene in questo contesto confermato il principio “non arrecare un danno significativo” che continua ad applicarsi alle riforme e agli investimenti, al netto di una specifica deroga per le misure che contribuiscono a migliorare le infrastrutture energetiche per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento (e che non può riguardare più del 30% dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo REPowerEU)²;
- Regolamento Delegato (UE) 2023/2485 con il quale la Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che talune attività economiche (ad esempio i trasporti, la desalinizzazione, i servizi di emergenza, prevenzione del rischio di alluvione e protezione delle infrastrutture) contribuiscono in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici;

² Le specifiche deroghe al DNSH sono valutate sulla base di quattro requisiti: 1) necessità e proporzionalità della misura per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento, tenendo conto delle alternative più pulite praticabili e dei rischi di effetti di dipendenza (lock-in); 2) capacità delle altre misure di limitare o mitigare il danno agli obiettivi ambientali attraverso altre misure; 3) non compromissione del conseguimento degli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 e dell'obiettivo della neutralità climatica dell'UE entro il 2050; 4) operatività della misura entro il 31 dicembre 2026. Cfr. Comunicazione della Commissione europea 2023/C 80/01, del 3 marzo 2023, recante Orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2023.080.01.0001.01.ITA).

- Regolamento Delegato (UE) 2023/2486 con il quale la Commissione fissa i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine, alla transizione verso un'economia circolare, alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento o alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi;
- Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) n. 16051/23 del 8 dicembre 2023 ed il relativo allegato n. 16051/23 ADD 1 del 27 novembre 2023 di riprogrammazione del PNRR ed il definanziamento di alcuni interventi, la modifica di altri e l'introduzione di nuove misure sia tra le sei missioni tematiche sia nel capitolo REPowerEU. Tale intervento normativo ha reso opportuno un aggiornamento della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH di cui alle edizioni 2021 e 2022;
- Circolare RGS N. 22 del 14.05.2024 e corrispondenti allegati: “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)” edizione 2024.

IL PRINCIPIO DEL DNSH

1. Definizione e applicazione

Il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF - Regolamento UE 2021/241) stabilisce all'art. 18, co. 4, lett. d) che tutte le misure finanziate dai piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di *“non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali - Do No Significant Harm - DNSH”*.

Il DNSH si basa su quanto specificato nella *“Tassonomia per la finanza sostenibile”* (Art. 17 del Regolamento UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili, nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

La Tassonomia è stata sviluppata con l'obiettivo di fornire uno strumento in grado di classificare in modo univoco le attività economiche al fine di aiutare investitori ed aziende nelle scelte su investimenti in attività sostenibili.

In sostanza, il Regolamento individua all'art. 17 i criteri per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell'ecosistema, in conformità agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/C/58/01) relativi ai seguenti obiettivi ambientali individuati nell'Accordo di Parigi:

1. Mitigazione dei cambiamenti climatici;
2. Adattamento ai cambiamenti climatici;
3. Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
4. Economia circolare;
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento;
6. Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi.

In particolare, un'attività è compatibile con il principio del DNSH se:

- contribuisce in modo sostanziale al raggiungimento di uno o più degli obiettivi ambientali;
- non arreca un danno significativo a nessuno degli obiettivi ambientali;
- è svolta nel rispetto delle garanzie minime di salvaguardia previste dal Regolamento;
- è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.

Dunque, il principio del DNSH ha lo scopo di valutare se un investimento o una riforma possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali.

Un'attività economica arreca un danno significativo:

1. alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
2. all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo sul clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
3. all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
4. all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati e ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali e dei rifiuti;
5. alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
6. alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione Europea.

Il Regolamento e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021 descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo”, contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali (cd. criterio del DNSH).

In base a queste disposizioni gli investimenti e le riforme del PNRR non devono, per esempio:

- produrre significative emissioni di gas ad effetto serra, tali da non permettere il contenimento dell'innalzamento delle temperature di 1,5 C° fino al 2030. Sono pertanto escluse iniziative connesse con l'utilizzo di fonti fossili;
- essere esposti agli eventuali rischi indotti dal cambiamento del clima, quali ad esempio innalzamento dei mari, siccità, alluvioni, esondazioni dei fiumi, nevicate abnormi;
- compromettere lo stato qualitativo delle risorse idriche con un'indebita pressione sulla risorsa;
- utilizzare in maniera inefficiente materiali e risorse naturali e produrre rifiuti pericolosi per i quali non è possibile il recupero;

- introdurre sostanze pericolose, quali ad esempio quelle elencate nell'Authorization List del Regolamento Reach³;
- compromettere i siti ricadenti nella rete Natura 2000⁴.

Inoltre, uno specifico allegato tecnico della Tassonomia per la finanza sostenibile riporta i parametri per valutare se le diverse attività economiche contribuiscano in modo sostanziale alla mitigazione e all'adattamento ai cambiamenti climatici o causino danni significativi a qualsiasi altro obiettivo ambientale rilevante. Basandosi sul sistema europeo di classificazione delle attività economiche (NACE), vengono così individuate le attività che possono contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici, identificando i settori che risultano cruciali per un'effettiva riduzione dell'inquinamento. Il quadro definito dalla Tassonomia, essendo diventato un elemento cardine nei criteri di assegnazione delle risorse europee, fornisce, quindi, una guida affidabile affinché le decisioni di investimento siano sostenibili.

2. Le valutazioni del DNSH ai fini del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Nella fase di predisposizione del PNRR, posto che tutte le misure devono essere conformi al principio del DNSH, e che è competenza degli Stati membri dimostrare rispetto di tale principio, tutti gli investimenti e le riforme sono stati valutati dalle Amministrazioni proponenti considerando il criterio del DNSH tramite un processo a due stadi.

Il *primo stadio*, finalizzato a stabilire se una misura potesse essere considerata ecosostenibile, è consistito nel verificare se la stessa fosse riconducibile a un'attività economica presente nella cd. tassonomia per la finanza sostenibile. Qualora l'attività non fosse rientrata in una specifica categoria NACE/ATECO della tassonomia, la valutazione si sarebbe dovuta basare sulla verifica dei criteri di sostenibilità, previsti per i sei obiettivi ambientali menzionati sopra, sulla coerenza con il quadro giuridico comunitario e sul rispetto delle Best Available Techniques (BAT), ossia di quelle condizioni, da adottare nel corso di un ciclo di produzione, che sono idonee ad assicurare la più alta protezione ambientale a costi ragionevoli.

Coerentemente con le linee guida europee, la valutazione tecnica ha stimato in una prospettiva a lungo termine, per ogni intervento finanziato, gli effetti diretti ed indiretti attesi in tutte le fasi

³ Il REACH è un Regolamento dell'Unione Europea (n. 1907/2006) concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche. È stato adottato per migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente dai rischi che possono derivare da tali sostanze, garantendone al contempo la competitività industriale.


⁴ Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat", per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

dei rispettivi cicli di vita degli investimenti e delle riforme proposte.

Gli effetti generati sui sei obiettivi ambientali da un investimento o una riforma sono, quindi, stati ricondotti a quattro scenari distinti:

1. misura con impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo;
2. misura che sostiene l'obiettivo con un coefficiente del 100%, in base all'Allegato VI del Regolamento RRF che riporta il coefficiente di calcolo del sostegno agli obiettivi ambientali per tipologia di intervento;
3. misura che contribuisce "in modo sostanziale" all'obiettivo ambientale;
4. misura che richiede una valutazione del DNSH complessiva; in tal caso è stata fornita una valutazione sostanziale del rispetto del principio del DNSH ed è stato identificato il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

In pratica, l'analisi di conformità al principio del DNSH si è basata sul seguente albero delle decisioni:



Una volta individuati questi scenari si è passati al *secondo stadio*, dove sono stati definiti due approcci per le valutazioni del DNSH:

1) Approccio semplificato:

Adottato se, per un singolo obiettivo, l'intervento è stato classificato in uno dei primi tre scenari. Le Amministrazioni hanno, quindi, fornito una breve motivazione per mettere in luce le ragioni per cui l'intervento è stato associato ad un rischio limitato di danno ambientale, a

prescindere dal suo contributo potenziale alla transizione verde.

2) Analisi approfondita e condizioni da rispettare:

Adottata per gli investimenti e le riforme che ricadono in settori come quello dell'energia, dei trasporti o della gestione dei rifiuti e che, dunque, presentano un rischio maggiore di incidere su uno o più obiettivi ambientali.

Tale analisi approfondita si è resa necessaria anche per gli interventi che mirano a fornire un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ossia quelle che contribuiscono a stabilizzare le concentrazioni di gas a effetto serra nell'atmosfera, impedendo pericolose interferenze di origine antropica con il sistema climatico, in linea con l'obiettivo di temperatura a lungo termine dell'Accordo di Parigi.

Dunque, l'Amministrazione titolare della misura ha compilato le schede di autovalutazione, sottoposte all'approvazione della Commissione Europea.

Le schede di autovalutazione di conformità al DNSH sono consultabili, per missione e componente, al seguente link <https://italiadomani.gov.it/Interventi/dnsh.html>, alla voce "Autovalutazioni DNSH relative ad investimenti e riforme del PNRR" nella sezione "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo". Sono compilate in inglese, in uno specifico template Excel che riporta le informazioni necessarie alla valutazione delle misure alla luce del principio del DNSH.

Ogni file riporta, nel primo foglio, l'indice con l'elenco delle riforme e degli investimenti contenuti nel file e, nei fogli successivi, le schede di valutazione relative ai singoli interventi.

Sono composte da diverse colonne:

- colonne D-E: analisi degli effetti diretti/indiretti degli obiettivi ambientali;
- colonne A-B-C-D: valutazione dei risultati attraverso diverse opzioni;
- colonne F-G-H: eventuale passaggio alla fase due.

Nella Fase 1 (colonne D-E) sono stati considerati gli effetti diretti e indiretti primari della misura in oggetto su ciascuno degli obiettivi ambientali (colonna C) e nella colonna D si è riportato l'esito della valutazione.

Nel caso in cui la misura sia stata considerata ad impatto nullo o trascurabile sull'obiettivo considerato (opzione A della risposta) o in grado di contribuire in modo completo o sostanziale alla realizzazione di quell'obiettivo (opzioni B e C), la valutazione del DNSH ha assunto una forma semplificata e si è, quindi, fornita una breve motivazione per tale obiettivo ambientale nella colonna E.

Qualora la misura abbia richiesto, invece, una valutazione sostanziale del rispetto del principio del DNSH (risposta D) per almeno uno degli obiettivi, si è proceduto alla Fase 2 (colonne F-G-H) della lista di controllo solo per gli obiettivi ambientali corrispondenti.

Per ciascuno dei sei obiettivi, nelle colonne F, G e H si risponde alle domande corrispondenti ai requisiti legali della valutazione del DNSH. Affinché una misura possa essere inserita nel PNRR le risposte alle domande della lista di controllo devono concludersi con una valutazione negativa ('no') per indicare che non vi sia alcun danno significativo all'obiettivo ambientale specifico (colonna G). Nella colonna H si fornisce, quindi, una valutazione sostanziale del rispetto del principio del DNSH, identificando il tipo di evidenza a supporto dell'analisi.

Inoltre, le Amministrazioni, anche in funzione del tagging climatico, hanno definito se rispetto all'obiettivo della “mitigazione dei cambiamenti climatici”:

- l'Investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1);
- l'Investimento si limiterà a “non arrecare danno significativo”, rispettando solo il principio del DNSH (Regime 2).

Tale informazione di dettaglio è fondamentale per scegliere il corretto regime relativo ai vincoli del DNSH da adottare per tutti gli interventi rientranti in quell'investimento.

L'indicazione del Regime 1 si applica all'attività principale, per il quale nel template DNSH (vedi Schede di autovalutazione dell'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento) è stato dichiarato un contributo sostanziale.

Eventuali interventi accessori dovranno rispettare il Regime 2.

Dunque, come anticipato, il primo obiettivo (mitigazione dei cambiamenti climatici), contiene due regimi di verifica, che esprimono il grado di contributo atteso:

- Regime 1 - Contributo sostanziale;
- Regime 2 – Esclusivo rispetto dei principi del DNSH.

Per gli altri obiettivi ambientali viene proposto un solo regime, corrispondente al Regime 2. Ciò è strettamente connesso con lo stato di avanzamento dei lavori della Commissione sul tema della Tassonomia. Al momento, sono stati definiti i requisiti per il contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, descritti rispettivamente negli Allegati 2 e 3 degli Atti Delegati 4 giugno 2021. In appendice alla matrice di correlazione tra gli investimenti e le schede è disponibile la metodologia per lo svolgimento dell'analisi dei rischi climatici.

Va, inoltre, precisato che:

- gli Atti Delegati presuppongono che alcune attività, quale ad es. la produzione di energia fotovoltaica, non possano arrecare un danno significativo all'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici e, pertanto, si applica il solo il Regime 1;
- gli Atti Delegati al momento non considerano alcune attività, quali ad esempio l'acquisto di Attrezzature Elettriche ed Elettroniche, e, pertanto, per le stesse non viene declinato, nella tassonomia, il regime di contributo sostanziale. Tali attività dovranno quindi rispettare il criterio di non arrecare danno significativo (Regime 2), presentato nella scheda.

Da ultimo, occorre precisare che la valutazione del DNSH è stata fatta per ogni misura e non sul complesso del Piano, o sulla strategia di transizione verde. Inoltre, il criterio di riferimento per la valutazione del DNSH non è comparativo (rispetto alla situazione esistente) ma assoluto (rispetto a una situazione senza impatti ambientali negativi).

Tale valutazione ha condizionato il disegno degli investimenti e delle riforme e/o qualificato le loro caratteristiche con specifiche indicazioni tese a contenerne il potenziale effetto sugli obiettivi ambientali ad un livello sostenibile. Infatti, il disegno di alcuni interventi è stato modificato a seguito della valutazione del DNSH.

3. Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH

Al fine di assistere le Amministrazioni titolari di misure ed i Soggetti Attuatori degli interventi nel processo di indirizzo e nella raccolta di informazioni e verifica per assicurare il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all'ambiente, in data 30 dicembre 2021 è stata emanata la Circolare RGS n. 32⁵.

In allegato a tale circolare, sentito anche il Ministero della Transizione Ecologica, è stata elaborata la “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*” che fornisce indicazioni:

- sui requisiti tassonomici;
- sulla normativa corrispondente;
- sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti.

La Guida si compone delle seguenti sezioni:

⁵ Aggiornata con le Circolari RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 e n. 22 del 14 maggio 2024.

- A. Mappatura di correlazione fra Investimenti – Riforme e Schede Tecniche delle singole misure del PNRR, che associa ad ogni misura i settori di attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi;
- B. Schede di autovalutazione dell’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici per ciascun investimento contenenti l’autovalutazione che le Amministrazioni hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio del DNSH;
- C. Schede Tecniche relative a ciascuna tipologia di intervento, nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli del DNSH e i possibili elementi di verifica;
- D. Check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica;
- E. Appendice riassuntiva della Metodologia per lo svolgimento dell’analisi dei rischi climatici come da Framework dell’Unione Europea (Appendice A, del Regolamento Delegato UE che integra il Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio).

Nella versione aggiornata della Guida al 2024, RGS ha introdotto una ulteriore “Appendice” allo scopo di fornire un ulteriore strumento per favorire il rispetto del principio del non arrecare danno significativo all’ambiente in particolare nella definizione delle procedure di approvvisionamento o affidamento e nella quale sono individuati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) di cui all’articolo 57 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023) che consentono di assicurare i vincoli DNSH di interesse.

3.1 Mappatura

La funzione della mappatura delle misure del PNRR, ovvero della matrice di correlazione tra gli Investimenti e le Schede, è quella di associare ad ogni misura le attività che potrebbero essere svolte per la realizzazione degli interventi.

In pratica, la mappatura consente un’immediata corrispondenza tra le Misure previste nel PNRR e le Schede Tecniche predisposte per singolo argomento (cfr. Appendice in calce).

Infatti, a ciascun Investimento e Riforma previsto dal Piano (per Missione, Componente), sono state associate una o più Schede Tecniche - alcune misure possono infatti prevedere interventi trattati in più Schede - nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli del DNSH e gli elementi di verifica.

Nel caso di riforme, si tratta di tener conto, nel contenuto degli atti legislativi, dei criteri

indicati nelle Schede Tecniche di riferimento; invece, nel caso degli investimenti, l'applicazione delle schede attiene all'attuazione degli interventi.

Rispetto alle precedenti versioni, la Guida operativa edizione 2024 ha aggiornato la mappatura per indicare le associazioni tra le nuove misure inserite nella cd. riprogrammazione generale del PNRR e nel capitolo REPowerEU (con riferimento alla Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) dell'8 dicembre 2023) e le schede tecniche, nonché per completare l'analisi di misure già "mappate" **in base alle effettive caratteristiche degli interventi finanziati**.

Nella *mappatura 1* sono inoltre individuate con asterisco le misure che, contribuendo sostanzialmente all'obiettivo Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine o all'obiettivo Economia circolare, devono rispettare anche i requisiti specifici previsti per il Regime 1 di tali obiettivi. L'associazione tra queste misure e le schede tecniche che prevedono i due nuovi Regimi 1 per gli obiettivi ambientali connessi con la Risorsa idrica e l'Economia Circolare sono riportati nella *mappatura 2*.

3.2 Schede di autovalutazione

Le schede di autovalutazione della conformità delle misure al DNSH indicano se:

- l'investimento contribuirà sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici (eventualmente anche perché si tratta di misure con tagging climatico al 100%);
- l'investimento si limiterà a "non arrecare danno significativo".

Tale informazione di dettaglio è stata fondamentale per scegliere, all'interno della scheda tecnica, il corretto regime relativo ai vincoli del DNSH da adottare per tutti gli interventi rientranti in quella misura.

3.3 Schede Tecniche

Le Schede Tecniche forniscono alle Amministrazioni Titolari delle misure PNRR e ai Soggetti Attuatori una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli del DNSH, per le attività che fanno parte degli interventi previsti dal Piano, incluse le eventuali caratteristiche di acquisto e le scelte sulle forniture. Nelle stesse, vengono raccolte e fornite informazioni sui riferimenti normativi e i vincoli che devono

essere considerati per documentare il rispetto di tali requisiti sulle singole attività trattate dal PNRR. Collateralmente le schede tecniche costituiscono degli aggregati tematici di raccolta e verifica delle informazioni su tipologie di interventi del PNRR, in modo che esse possano essere integrate e aggiornate in relazione all'evoluzione del quadro normativo nazionale e comunitario.

Le Schede Tecniche restituiscono una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante liste di controllo o check list, da allegare all'Attestazione relativa alla selezione dei progetti, all'Attestazione relativa alla Gara d'appalto (o, in generale, della procedura di affidamento) e all'Attestazione sui singoli Stati Avanzamento Lavori (Rendiconti di Progetto).

Le schede⁶ sono articolate nelle seguenti sezioni:

- A. Codice NACE di riferimento (se applicabile) delle attività economiche assimilabili a quelle previste dagli interventi del Piano;
- B. Campo di applicazione della scheda, per inquadrare il tema trattato, le eventuali esclusioni specifiche e le eventuali altre schede Tecniche collegate;
- C. Principio guida che rappresenta il presupposto ambientale per il quale è necessario adottare la tassonomia; in questa sezione sono specificate le modalità previste per il contributo sostanziale, il cosiddetto Regime 1;
- D. Vincoli DNSH con gli elementi di verifica per dimostrare il rispetto dei principi richiesti dalla Tassonomia ambientale del Reg. UE/852/2020, per ciascuno dei sei obiettivi ambientali;
- E. Perché i vincoli relativa a ciascuno dei sei obiettivi ambientali (es. mitigazione, adattamento, protezione acque) sia nella “fase di realizzazione” sia nella “fase di esercizio” dell'investimento in oggetto;
- F. Normativa di riferimento DNSH comunitaria e nazionale, con evidenziate le specificità introdotte dal Regolamento sulla Tassonomia e i relativi Atti Delegati.

Le Schede Tecniche identificano gli elementi di verifica dei vincoli del DNSH, differenziandoli, ove possibile, tra quelli *ante-operam* a quelli *post-operam*.

A seconda che la misura ricada in un investimento per il quale è stato definito un contributo

⁶ La Circolare RGS n. 33 ha introdotto i cedd. requisiti trasversali volti a semplificare l'attività di verifica poiché, se rispettati, consentono di ritenere la misura conforme al principio DNSH rispetto a tutti gli obiettivi ambientali

sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Regime 1) o in un investimento che si limiterà a non arrecare danno significativo, rispettando solo i principi del DNSH (Regime 2), le procedure dovranno prendere in considerazione determinati criteri ed elementi di verifica *ex ante* ed *ex post*, individuati nella scheda tecnica (cfr. Appendice in calce).

3.4 Check list di verifica e controllo

Contengono una sintesi dei controlli richiesti per dimostrare la conformità al principio del DNSH. Ciascuna Scheda Tecnica è accompagnata da una check list di verifica e controllo, che riassume in modo sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente Scheda.

Ogni check list, quindi, è strutturata in più punti di controllo a cui sono associate tre risposte possibili (si/no/n.a.) e a cui è stato aggiunto un campo note al fine di consentire alle Amministrazioni di proporre le loro osservazioni, qualora ritenessero le opzioni proposte non esaustive.

Nel caso in cui, il rispetto del principio **DNSH** sia espressamente previsto come **elemento oggetto di comprova per la valutazione del raggiungimento di milestone e target**, non è sufficiente allegare le check list ma devono essere prodotte le evidenze documentali nell'ambito della rendicontazione della milestone o del target. Se, invece, il rispetto del principio non è esplicitamente citato, l'Amministrazione competente avrà cura di conservare la relativa documentazione ai fini di un eventuale verifica anche successiva.

Per le Schede Tecniche che descrivono attività economiche in cui è presente il doppio regime, contributo sostanziale o semplice DNSH, la check list contiene, diversificandoli, i rispettivi elementi di verifica.

Le check list con la sintesi dei controlli potranno essere utilizzate anche per quegli interventi già avviati prima dell'approvazione del PNRR (i cc.dd. "progetti in essere"), al fine di verificare la sussistenza di quegli elementi tassonomici che rendono un intervento conforme al principio del DNSH e, pertanto, ammissibile nella rendicontazione connessa con il Piano.

Dunque, in concreto, la mappatura delle misure individua il regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, a seconda che la misura contribuisca o meno a tale obiettivo e sulla base di quanto dichiarato nell'autovalutazione effettuate in sede di predisposizione del Piano.

Successivamente, nella relativa Scheda Tecnica, si potrà verificare quali procedure adottare,

a seconda del regime in cui ricade la misura.

La raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica è un aspetto importante in quanto permetterà, in caso di audit all'Investimento in oggetto, di dimostrare la "sostenibilità ai criteri ambientali EU" dell'intervento, senza ricorrere ad altre interpretazioni.

È opportuno ricordare che nella maggior parte dei casi, la normativa nazionale di riferimento è già conforme al principio del DNSH e sono previste nell'ordinamento nazionale certificazioni ambientali idonee. Nel caso in cui il DNSH impone requisiti aggiuntivi, essi sono evidenziati nelle schede tecniche che compongono la guida.

4. Collegamenti con procedimenti VIA e VAS

Con la Comunicazione C (2021) 1054 final, la Commissione Europea precisa che il rispetto del diritto ambientale nazionale e dell'UE è un obbligo distinto e non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione del DNSH.

Infatti, constatato che alcuni degli obiettivi di cui all'art. 17 non sono ancora ben definiti, sebbene le misure del PNRR appaiano formalmente conformi alla legislazione UE in materia di ambiente, ciò non implica che la misura rispetti il principio del DNSH.

A tal proposito, è opportuno sottolineare che alcune delle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, o alcuni interventi infrastrutturali di grandi dimensioni, potrebbero essere soggetti, altresì, a procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) o Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), proprio in conformità a quanto previsto dal diritto ambientale dell'Unione Europea.

La Valutazione Ambientale Strategica, introdotta dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, recepita in Italia con la parte seconda del D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, entrata in vigore il 31 luglio 2007, consiste in un processo di valutazione integrata e partecipata del possibile impatto sull'ambiente e sul patrimonio culturale di piani o programmi, al fine di favorire uno sviluppo sostenibile del territorio e proteggere la biodiversità.

Dunque, la VAS si applica a piani e programmi in fase preparatoria, prima che ricevano l'approvazione da parte degli organi competenti, mentre la VIA entra in campo dopo l'elaborazione del progetto, in merito alla realizzazione di singole opere civili e ambientali. Difatti, mentre la VAS agisce in modo preventivo, onde evitare che la programmazione

possa generare uno sviluppo non sostenibile, la VIA interviene sul singolo progetto, entrando nel merito della questione in modo verticale. Si tratta, di fatto, di una procedura tecnico-amministrativa volta a formulare un giudizio preventivo di compatibilità ambientale sul progetto di un intervento di trasformazione del territorio che si intende realizzare, basata sul principio dell'azione preventiva, in base al quale la migliore politica ambientale consiste nel prevenire gli effetti negativi legati alla realizzazione dei progetti, anziché combatterne successivamente gli effetti.

L'applicazione dei descritti procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali non esonera dalla necessità di effettuare una valutazione del principio "Do No Significant Harm", trattandosi di obblighi distinti con diverso campo di applicazione.

Pertanto, se per una particolare misura inclusa nel PNRR uno Stato membro abbia effettuato una Valutazione dell'Impatto Ambientale (VIA) in conformità della direttiva 2011/92/UE, una Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in conformità della direttiva 2001/42/CE o una verifica di sostenibilità/climatica, come stabilito negli orientamenti della Commissione sulla verifica della sostenibilità ai sensi del regolamento InvestEU, ciò corroborerà le argomentazioni presentate dallo Stato membro nel contesto della valutazione del DNSH.

Ad esempio, a seconda di come è progettata esattamente una misura, in alcuni casi, in particolare quando si tratta di investimenti nelle infrastrutture, l'esecuzione di una VIA e l'attuazione delle misure di mitigazione necessarie per proteggere l'ambiente possono bastare allo Stato membro per dimostrare la conformità al principio del DNSH per alcuni dei pertinenti obiettivi ambientali (in particolare, l'uso sostenibile e la protezione delle acque e delle risorse marine, nonché la protezione e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi). Tuttavia, ciò non esonera lo Stato membro dall'effettuare la valutazione del DNSH per la misura in questione, in quanto la VIA, la VAS o la verifica potrebbero non trattare tutti gli aspetti necessari nell'ambito della valutazione del DNSH. Questo perché né gli obblighi giuridici figuranti nelle direttive VIA e VAS, né l'approccio definito nei pertinenti orientamenti della Commissione sulla verifica sono identici a quelli dell'articolo 17 («Danno significativo agli obiettivi ambientali») del Regolamento Tassonomia.

Ne discende che, nella realizzazione delle misure del PNRR, in caso di procedimenti preliminari per le autorizzazioni ambientali, quali ad esempio la normativa nazionale VIA, VAS, AIA, AUA, ecc., tutti i vincoli del DNSH dovranno essere presi in considerazione nella fase *ante-operam*, con la conseguenza che sarà onere del proponente tenerne conto in fase di

proposta dell'investimento.

Nel caso in cui gli stessi adempimenti siano stati completati, sarà cura del proponente garantire il corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa. Laddove possibile, questo può essere supportato da un sistema documentato di responsabilità e di registrazioni come quello previsto dai sistemi di Gestione Ambientale tipo ISO 14001 o Emas.

Ancorché buona parte dei requisiti del DNSH siano previsti dalla normativa nazionale, alcuni elementi specifici potrebbero non essere previsti nell'istruttoria dei procedimenti citati (si pensi ad alcuni obiettivi ambientali, quali ad esempio la mitigazione dei cambiamenti climatici o l'adattamento ai cambiamenti climatici che non sempre rientrano nella prassi). In altri casi, gli interventi previsti potrebbero non prevedere autorizzazioni ambientali.

Tali aspetti devono, inoltre, essere armonizzati con le specificità del DNSH da adottare nei casi in cui, nelle schede di autovalutazione, è stato dichiarato un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici, nella guida identificato con il Regime 1 (ad esempio, il vincolo per la produzione di idrogeno di 3tCO₂/1tH).

Alla luce di tale varietà di casi, nella guida si suggerisce che il proponente dell'intervento includa i requisiti nella domanda presentata agli Enti preposti alle autorizzazioni ambientali in modo che possano essere oggetto dell'istruttoria. Sarà cura del proponente garantire:

- il corretto mantenimento di tutte le condizioni previste in sede autorizzativa, richiamando in tal senso l'adempimento alla verifica di ottemperanza delle condizioni ambientali associate ai provvedimenti autorizzatori;
- la raccolta e la conservazione di tutti gli elementi di verifica.

Questo tipo di approccio permette di verificare la coerenza con il principio del DNSH all'interno dello stesso processo di VAS o VIA che, al contempo, garantisce la presenza delle valutazioni e analisi a supporto del livello strategico, necessarie per giustificare alla Commissione Europea il rispetto dello stesso principio.

Gli strumenti della Guida operativa per il rispetto del principio del DNSH e della proposta di integrazione della valutazione strategica del DNSH all'interno del processo di VAS/VIA risultano, pertanto, tra di loro metodologicamente coerenti, in quanto entrambi basati sugli stessi approcci metodologici forniti al livello comunitario.

I due strumenti, viste le rispettive finalità, risultano, inoltre, complementari tra di loro, afferendo a due differenti livelli di approfondimento: uno di tipo strategico e l'altro di tipo

operativo/attuativo.

5. Criteri Ambientali Minimi (CAM)

I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano le specifiche misure volte all'integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale per varie categorie di appalti della Pubblica Amministrazione e si inseriscono tra gli strumenti per i cosiddetti "appalti pubblici verdi" (green public procurement). Tali criteri si definiscono "*minimi*" in quanto sono requisiti di base, superiori alle previsioni di legge già esistenti, per qualificare gli acquisti preferibili dal punto di vista della sostenibilità ambientale e sociale. Il codice dei contratti pubblici del 2016 (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) stabilisce l'obbligo di introdurre "le specifiche tecniche e le clausole contrattuali" dei CAM nella documentazione progettuale e di gara, e di tener conto dei criteri premianti, laddove la gara sia aggiudicata con il criterio del miglior rapporto qualità-prezzo, per gli affidamenti di qualunque importo e relativamente a tutte le categorie di forniture, servizi e lavori di cui i medesimi CAM sono oggetto. L'attività di definizione dei CAM avviene nell'ambito di un ampio confronto con i rappresentanti dei settori produttivi interessati, con i rappresentanti di altre Amministrazioni centrali e locali, con esperti di università, enti di ricerca, agenzie regionali per la protezione ambientale, centrali di committenza (tra cui CONSIP), che abbiano competenze istituzionali e/o tecniche rilevanti sui settori di interesse. Ciò rende possibile l'emanazione di documenti adeguati dal punto di vista tecnico e di mercato, laddove sia contestualmente riconosciuta una base d'asta idonea e l'aggiudicazione avvenga sulla base di un corrispettivo che possa assicurare la sostenibilità complessiva in fase esecutiva. I CAM, approvati con Decreto del Ministro della Transizione Ecologica, mirano a selezionare prodotti e servizi o ad affidare lavori migliori dal punto di vista ambientale, rispetto alle opzioni prive di requisiti ambientali, ciò considerando l'approccio del ciclo di vita, a partire dalla scelta delle materie prime sino alla fase di smaltimento al termine della vita utile del prodotto o servizio. I CAM sono in costante e periodica evoluzione per tener conto delle innovazioni ambientali, dei progressi tecnici e tecnologici nei mercati di riferimento. Altresì, nell'ambito delle attività previste dal PAN GPP⁷ è programmata, accanto alla revisione e l'aggiornamento dei CAM vigenti, anche la definizione dei CAM su nuove categorie di appalti o concessioni che riguardano diversi settori

⁷ Il PAN GPP ha l'obiettivo orientare la spesa pubblica verso l'efficienza energetica e il risparmio nell'uso delle risorse, in particolare la riduzione delle emissioni di CO₂, la riduzione dell'uso di sostanze pericolose e della produzione di rifiuti.

produttivi e filiere.

I CAM in vigore a settembre 2022 sono 18 e si riferiscono a: arredi per interni, arredo urbano, ausili per l'incontinenza, calzature da lavoro e accessori in pelle, carta, cartucce, edilizia, illuminazione pubblica (fornitura e progettazione), illuminazione pubblica (servizio), riscaldamento/raffrescamento per edifici, lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria, rifiuti urbani, ristorazione collettiva, sanificazione, tessili, veicoli, verde pubblico.

I CAM sono, quindi, un utile e necessario riferimento nell'ambito dell'attuazione del PNRR in quanto hanno lo scopo di selezionare i prodotti, i servizi o i lavori migliori sotto il profilo ambientale, tenuto conto della disponibilità in termini di offerta. La Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 riporta, infatti, quale elemento di prova trasversale per la valutazione di fondo del DNSH relativa agli investimenti pubblici, il fatto che la misura soddisfi i criteri degli appalti pubblici verdi. Per gli investimenti infrastrutturali, quali elementi di prova trasversali, sono richiamate le verifiche climatiche ed ambientali, vale a dire valutazioni specifiche legate anche alle caratteristiche peculiari delle medesime infrastrutture. L'applicazione dei CAM per forniture e servizi può coincidere con il rispetto del requisito tassonomico, soprattutto per il Regime 2; tuttavia, in alcuni casi, ciò potrebbe non essere sufficiente in particolare per il cd. Regime 1. In questo caso, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, si suggerisce una valutazione caso per caso. Al fine di procedere a una semplificazione e conciliazione degli adempimenti delle Amministrazioni Pubbliche, è stato recentemente avviato un tavolo tecnico comune MEF-MITE-CONSIP, i cui esiti saranno fondamentali per esplicitare le coerenze tra i due sistemi, agevolando l'assolvimento dei relativi obblighi e facendo sì che l'assolvimento dei CAM sia sufficiente anche ai fini della verifica del rispetto del principio del DNSH nella versione base.

Nella nuova edizione della Guida è stata aggiunta l'Appendice "CAM-DNSH" per evidenziare come l'applicazione dei criteri ambientali minimi, assieme al rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea, possa in molti casi essere determinante per l'assolvimento del principio DNSH. In particolare, sono stati messi a confronto i CAM con gli item di controllo indicati nelle check list associate ad alcune schede tecniche della Guida operativa.

L'applicazione dei CAM può assicurare il rispetto del requisito tassonomico del DNSH,

soprattutto nel caso del principio di base (Regime 2), mentre in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente per assicurare un contributo sostanziale (Regime 1). In questa eventualità, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, è opportuna una valutazione caso per caso.

6. Applicazione del DNSH negli interventi di competenza del Ministero del turismo

Considerato che il principio del DNSH deve essere preso in considerazione quando si valuta la metodologia e l'impatto del progetto, esso costituirà specifico punto di valutazione e verifica da parte del Ministero del turismo, sia in sede di selezione delle proposte progettuali sia durante la realizzazione degli investimenti approvati.

Quindi, i criteri tecnici riportati nelle valutazioni del DNSH costituiscono elementi guida lungo tutto il percorso di realizzazione degli investimenti e delle riforme del PNRR.

Il Ministero del turismo è chiamato, infatti, a garantire concretamente che ogni misura di propria competenza non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. L'obiettivo deve essere quello di indirizzare gli interventi finanziati e lo sviluppo delle riforme verso le ipotesi di conformità o sostenibilità ambientale previste, coerentemente con quanto riportato nelle valutazioni del DNSH, operate per le singole misure del PNRR.

A tal fine, la *“Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecar danno significativo all'ambiente”* edizione 2024 contiene una mappatura integrata ed aggiornata che suggerisce l'associazione delle singole Misure del PNRR di competenza del Ministero del turismo alle specifiche schede tecniche **selezionate in base agli ambiti di attività prevalenti per ciascun intervento**, di seguito elencate:

M1C3 - I4.1 Tourism digital Hub:

- ✓ Scheda 3 “Acquisto, leasing noleggio di PC e AEE non medicali”;
- ✓ Scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”;
- ✓ Scheda 8 “Data center”.

M1C3 - Sub. I4.2.1 Miglioramento dell'offerta ricettiva attraverso lo strumento del tax credit:

- ✓ Scheda 1 “Costruzione nuovi edifici”;
- ✓ Scheda 2 “Ristrutturazione edifici”;
- ✓ Scheda 26 “Finanziamenti a imprese e ricerca”.

M1C3 - Sub. I4.2.3 Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI):

- ✓ Scheda 1 “Costruzione nuovi edifici”;
- ✓ Scheda 2 “Ristrutturazione edifici”;
- ✓ Scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica”;
- ✓ Scheda 12 “Produzione elettricità da pannelli solari”;
- ✓ Scheda 26 “Finanziamenti a imprese e ricerca”.

M1C3 - Sub. I4.2.4 Fondo garanzia PMI:

- ✓ Scheda 1 “Costruzione nuovi edifici”;
- ✓ Scheda 2 “Ristrutturazione edifici”;
- ✓ Scheda 3 “Acquisto, leasing noleggio di PC e AEE non medicali”;
- ✓ Scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica”;
- ✓ Scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”;
- ✓ Scheda 26 “Finanziamenti a imprese e ricerca”.

M1C3 - Sub I4.2.5 Fondo Rotativo FriTur:

- ✓ Scheda 1 “Costruzione nuovi edifici”;
- ✓ Scheda 2 “Ristrutturazione edifici”;
- ✓ Schede 4 “Acquisto, Leasing e Noleggio AEE Medicali”;
- ✓ Scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica”;
- ✓ Scheda 7 “Acquisto servizi per fiere e mostre”;
- ✓ Scheda 26 “Finanziamenti a imprese e ricerca”.

M1C3 - Sub I4.2.6 Fondo Nazionale del Turismo:

- ✓ Scheda 2 “Ristrutturazione edifici”.

M1C3 - I4.3 Caput Mundi per grandi eventi turistici – Next Generation EU:

- ✓ Scheda 2 “Ristrutturazione edifici”,
- ✓ Scheda 5 “Interventi edili e cantieristica generica”;
- ✓ Scheda 6 “Servizi informatici di hosting e cloud”.

M1C3 - Rif. 4.1 Ordinamento delle professioni delle Guide Turistiche:

- ✓ Nessuna scheda associata.

Si evidenzia che la scheda 5 “*interventi edili e cantieristica generica*” ha un carattere premiale che può essere di riferimento in generale per la gestione del cantiere, sebbene si applica prevalentemente a cantieri di grandi dimensioni che prevedono un campo base.

Relativamente alla scheda 26 “Finanziamenti a imprese e ricerca” si evidenzia che la check list ad essa associata applicabile alle misure di competenza del Ministero del turismo comprende sia quella che riguarda le **sovvenzioni** che quella inerente agli **strumenti finanziari ed investimenti diretti nel capitale** (rimane esclusa, quindi, la check list relativa a finanziamenti concessi per innovazione, ricerca e sviluppo).

È fatto salvo il principio in base al quale con il concretizzarsi degli interventi e la maggiore consapevolezza sulle attività economiche coinvolte, le Amministrazioni possano valutare la necessità di adattare le indicazioni delle mappature (aggiungendo o non considerando alcune schede tecniche) e/o di predisporre check list “specializzate”, composte assumendo dalle diverse schede tecniche i singoli requisiti utili in base alle specificità delle singole misure⁸.

Come evidenziato nel paragrafo 3.4 la Guida operativa aggiornata al 2024 specifica, per il rispetto del principio DNSH, gli elementi di comprova tracciabili attraverso check list da caricare sul sistema informativo ReGiS nelle fasi principali di attuazione di un progetto PNRR (selezione e rendicontazione), con maggiore evidenza nel caso in cui il rispetto del principio **DNSH** sia espressamente previsto come **elemento oggetto di comprova per la valutazione del raggiungimento di milestone e target**.

Tale innovazione normativa introdotta nella Guida operativa – edizione 2024 risulta di notevole rilievo per quanto riguarda il sub investimento 4.2.1 “miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del tax credit” atteso che la milestone M1C3 – 26 che rinvia espressamente al principio del DNSH.

In questo caso, non è sufficiente allegare le check list ma devono essere prodotte le evidenze documentali nell’ambito della rendicontazione della milestone.

Concludendo, nella fase attuativa sarà necessario dimostrare che le misure siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, sia in sede di monitoraggio e rendicontazione dei risultati degli interventi, sia in sede di verifica e controllo della spesa e delle relative procedure a monte.

Gli impegni presi nella fase di autovalutazione dovranno essere tradotti con precise avvertenze e monitorati dai primi atti di programmazione delle misure fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi.

⁸ A tal fine, poiché la “Guida” si limita a riorganizzare le indicazioni delle singole Amministrazioni, in occasione della pubblicazione della Guida operativa edizione 2024, RGS ha reso fruibili check list in formato elaborabile, adattabili, quindi, a seconda dello specifico progetto.

A tal proposito, gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH dovranno essere esplicitati:

- nei decreti di finanziamento;
- negli specifici documenti tecnici di gara.

Inoltre, eventualmente, dovranno prevedere meccanismi amministrativi automatici che comportino in caso di mancato rispetto del DNSH la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento.

Successivamente, una volta attivati gli appalti:

- il documento d'indirizzo alla progettazione deve fornire indicazioni tecniche per l'applicazione progettuale delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH;
- i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare devono riportare indicazioni specifiche finalizzate al rispetto del principio affinché sia possibile indicare, anche negli stati di avanzamento dei lavori (SAL), una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

Nella fase di attuazione del PNRR, il Ministero del turismo dovrà dimostrare se le misure siano state effettivamente realizzate senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali. Tale dimostrazione potrà avvenire:

- in sede di monitoraggio e rendicontazione dei traguardi e obiettivi (*milestone e target*), se il rispetto del principio del DNSH sia previsto nell'Allegato alla Decisione esecutiva del Consiglio Ecofin (Council Implementing Decision - CID) come requisito necessario ai fini del raggiungimento di *milestone e target*;
- in sede di verifica e controllo della spesa, in tutti gli altri casi.

In sostanza, per assicurare il rispetto dei vincoli del DSNH in fase di attuazione sarà opportuno che il Ministero del turismo e i Soggetti Attuatori:

- indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi, inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell'ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite ad esempio l'adozione di liste di esclusione⁹ e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti;

⁹ La Commissione ha recentemente chiarito che tali liste devono essere inserite nei bandi/decreti di assegnazione risorse, quale criterio di ammissibilità esplicito, non essendo ritenuta sufficiente un'autodichiarazione ex post da parte del beneficiario. Le liste di attività escluse riportate nei bandi, decreti di assegnazione risorse o documenti di gara, devono essere complete di tutte le eccezioni e specificazioni riportate nelle note, rinvenibile nell'appendice alla scheda 26 della Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH nella sua ultima versione diramata con circolare n. 33 della Ragioneria Generale dello Stato del 13 ottobre 2022, nonché alle pagine 28 e 29 delle Linee Guida sulle attività di rendicontazione e controllo diramate con

- adottino criteri conformi nelle gare di appalto per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata;
- raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target per il rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.

Tutta la documentazione dovrà, infine, essere preservata a cura del Ministero del turismo in vista di eventuali audit.

7. Obblighi e adempimenti generali a carico del Soggetto Attuatore

È obbligo del Soggetto Attuatore eseguire il progetto nei tempi, modi e forme previste dall'Accordo sottoscritto e dagli allegati Piani Operativi, così come approvato, e dagli ulteriori documenti di progetto, nonché nel rispetto della vigente normativa applicabile.

Il Soggetto Attuatore, in particolare, è tenuto a svolgere le attività amministrative con la necessaria diligenza e professionalità finalizzata al raggiungimento degli obiettivi progettuali e a garantire il coordinamento e la realizzazione operativa dell'intervento per il raggiungimento dei milestone e target riferiti all'investimento, nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria. In considerazione di quanto premesso, il Soggetto Attuatore è tenuto ad assicurare, tra gli altri, il rispetto dei seguenti adempimenti:

- che tutti gli atti, i contratti e i provvedimenti di spesa adottati per l'attuazione degli interventi del PNRR siano sottoposti ai controlli ordinari di legalità e ai controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile;
- la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di un'apposita codificazione contabile per la gestione in entrata ed in uscita delle risorse finanziarie del PNRR, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e nel rispetto delle specifiche indicazioni che saranno eventualmente impartite dal Dipartimento d'intesa con il Servizio Centrale del PNRR istituito presso il MEF;
- la custodia e conservazione di tutti gli atti e la documentazione giustificativa su supporti informativi adeguati, rendendoli disponibili per lo svolgimento delle attività di controllo

circolare n. 30 della Ragioneria Generale dello Stato dell'11 agosto 2022.

Qualora i bandi/avvisi/decreti di assegnazione risorse siano già stati pubblicati e siano privi del riferimento alla lista d'esclusione (ove espressamente richiesta per specifici Milestone o Target dal CID) o rechino una lista di esclusione non completa (priva delle eccezioni e specificazioni riportate nelle note), la lista completa andrà comunque inserita nel primo atto successivo.

e di audit da parte degli Uffici e/o organi competenti;

- l'utilizzo del sistema informatico "ReGiS" per svolgere i processi di gestione, attuazione, monitoraggio, controllo, rendicontazione e gestione finanziaria degli interventi di propria competenza, come previsto dall'articolo 1, comma 1043, legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge bilancio 2021).

Il Soggetto Attuatore garantisce l'alimentazione del sistema informatico di registrazione e conservazione di supporto alle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle componenti del PNRR necessari alla sorveglianza, alla valutazione e alla gestione finanziaria.

È in capo al Soggetto Attuatore l'obbligo di applicazione dei principi trasversali e, in particolare, del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali di cui all'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del principio del tagging climatico e digitale. Qualora pertinente, il Soggetto Attuatore deve inoltre garantire l'applicazione dei principi della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

In merito alla richiesta del Codice Unico di Progetto (CUP), il Soggetto Attuatore ha l'obbligo di rispettare quanto previsto dall'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dalla Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020.

Nel caso in cui gli interventi prevedano che il Soggetto Attuatore, per il raggiungimento dei M&T associati alla misura di riferimento, debba coinvolgere altre Pubbliche Amministrazioni e/o Enti Pubblici, possono essere stipulati accordi con i cc.dd. soggetti sub-attuatori.

In tali circostanze, il Soggetto Attuatore gestisce i rapporti con tali ulteriori soggetti garantendo il rispetto di tutti gli obblighi previsti dall'attuazione del PNRR (acquisizione del CUP, tracciabilità della spesa, rispetto dei principi orizzontali, rispetto del principio del DNSH, informazione e pubblicità, rispetto della normativa in materia di appalti, politica antifrode ecc.). Il Soggetto Attuatore garantisce, altresì, la completezza e qualità dei dati di monitoraggio inseriti su ReGIS da parte del sub-attuatore anche attraverso la procedura informatica di pre-validazione sul sistema.

Infine, il Soggetto Attuatore, in fase di rendicontazione delle spese e richiesta di rimborso al Ministero del turismo, dovrà attestare l'avvenuto controllo sulle procedure, sulle attività e sulle spese eseguite dai propri soggetti sub-attuatori.

Il Ministero del turismo rimane estraneo ai rapporti tra il Soggetto Attuatore ed i sub-attuatori.

Per ulteriori approfondimenti relativi al vincolo DNSH si rinvia alla Guida Operativa allegata alla Circolare RGS n. 22/2024:

https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/news/Ispettorati/2024/news_14_maggio_2024/index.html.